

INDICE:

- 5 per mille;
- Calendario dei termini;
- Adempimenti successivi all'iscrizione;
- Comunicazione coordinate bancarie per accredito 5 PM;
- Precisazioni.

5 per mille 2015

L'Agenzia delle entrate ha aperto il canale telematico attraverso il quale le Associazioni di Promozione Sociale (ovvero tutti i Circoli e Oratori affiliati a NOI Associazione) potranno presentare le domande di iscrizione fino al prossimo 7 maggio.

Con Circolare [n°13/E del 26 marzo 2015](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito le informazioni necessarie per accedere al riparto del 5 per mille per l'esercizio 2015.

Il documento ripercorre tutti i passaggi che le **APS (Associazioni di Promozione Sociale)**, gli EdV (enti di Volontariato) e le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) dovranno seguire per accedere al beneficio.

Le più recenti modifiche normative.

L'ultima legge di stabilità ha reso strutturale l'agevolazione. Da quest'anno, infatti, il beneficio rappresenta una forma stabile di finanziamento di settori di rilevanza sociale.

APS – OdV – ASD possono iscriversi tramite i servizi telematici dell'Agenzia, *Fisconline* o *Entratel*, compilando l'apposita domanda di iscrizione in proprio o per il tramite di un intermediario abilitato.

- Il calendario del 5 per mille 2015 non presenta modifiche significative rispetto allo scorso anno. *La campagna di iscrizione, infatti, terminerà anche quest'anno il 7 maggio 2015.*
- Alla presentazione della domanda, come al solito, dovrà fare seguito la *trasmissione di una [dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà](#)*, che gli enti dovranno trasmettere *entro il 30 giugno* alla Direzione regionale dell'Agenzia nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale.
- A partire dal *14 maggio 2015*, sarà *consultabile online la versione provvisoria degli elenchi degli enti iscritti al beneficio*. Nel caso in cui gli enti si accorgano di eventuali errori di iscrizione, potranno chiederne la correzione entro il 20 maggio.
- Una volta corretti gli errori, la *pubblicazione degli elenchi aggiornati scatterà il 25 maggio*.
- *Regolarizzazione possibile entro il 30 settembre*
- *Gli enti che non hanno assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti, possono regolarizzare la propria posizione ed essere ammessi alla ripartizione delle quote entro il 30 settembre 2015*. Per farlo, gli enti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti, possono presentare le domande di iscrizione e/o provvedere alle successive integrazioni documentali, entro la suddetta data, versando contestualmente con il modello F24 una sanzione di 258 euro utilizzando il codice tributo 8115.

Calendario termini degli adempimenti per il 5 per mille 2015:

7 maggio	Termine per l'iscrizione telematica da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche
14 maggio	Pubblicazione dei soggetti iscritti
20 maggio	Termine per la presentazione delle istanze all'Agenzia delle Entrate per la correzione di errori di iscrizione negli elenchi
25 maggio	Pubblicazione dell'elenco aggiornato degli enti beneficiari
30 giugno	Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive
30 settembre	Termine per la regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali

Adempimenti successivi all'iscrizione - dichiarazione sostitutiva

I legali rappresentanti degli enti iscritti nell'elenco pubblicato devono spedire **entro il 30 giugno 2015** tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla [Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate](#) nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell'ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 45 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla [casella PEC delle predette Direzioni Regionali](#), riportando nell'oggetto "dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2015" e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell'originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.

[Modello dichiarazione sostitutiva.](#)

COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE

Al fine dell'accredito sul conto corrente bancario o postale della quota del cinque per mille spettante, i Circoli possono comunicare il Codice IBAN all'Agenzia delle entrate, utilizzando il [MODELLO PER LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE](#).

La compilazione del modello non presenta particolari difficoltà, tranne per la individuazione del [CODICE COMUNE](#) da indicare nei dati del contribuente. Attenzione alle seguenti codifiche:

In "Tipo di richiesta" barrare la casella 1.

In dati del contribuente, alla casella "Stato" indicare 1, alla casella "Natura giuridica" indicare 12.

Precisazioni

ATTENZIONE: la circolare dell’Agenzia delle entrate nel testo utilizza indifferentemente il termine Volontariato. Tuttavia, in un riquadro elenca gli enti interessati alle norme di accesso al 5x1000:

- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell’Anagrafe delle **ONLUS**, tenuta dall’Agenzia delle entrate, compresi gli enti che svolgono la propria attività nel settore di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11-bis, della “cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale”.
- **Enti ecclesiastici** delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, iscritti nell’Anagrafe delle ONLUS in quanto ONLUS parziali, cioè limitatamente alle attività svolte nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori di attività elencati nell’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Si precisa che detti enti possono accedere al contributo del cinque per mille in quanto ONLUS parziali solo qualora iscritti nell’Anagrafe delle ONLUS.
- **Organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.
- **Organizzazioni non governative** di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla data del 29 agosto 2014, e inserite nell’elenco tenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
- **Cooperative sociali** di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell’Albo nazionale delle società cooperative istituito con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23 giugno 2004, nonché i consorzi di cooperative con la base sociale formata per il cento per cento dalle stesse cooperative sociali.
- **Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.**
- **Associazioni e fondazioni di diritto privato**, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attività delle ONLUS elencati all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.